



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ FREQUENTANTI I SERVIZI INTEGRATI 0-6, LE SCUOLE D’INFANZIA STATALI, LE PRIMARIE, LE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E LE ATTIVITA’ ESTIVE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

RUP: Paola Francia - Dirigente Settore Educazione e Istruzione

Responsabile di fase per l’affidamento: Daniela Migliozi, Dirigente servizio Segreteria

| | |
|--|----|
| PREMESSE..... | 4 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA..... | 4 |
| 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER) | 4 |
| 1.2 DOTAZIONI TECNICHE..... | 5 |
| 1.3 IDENTIFICAZIONE..... | 6 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 6 |
| 2.1 DOCUMENTI DI GARA..... | 6 |
| 2.2 CHIARIMENTI..... | 7 |
| 2.3 COMUNICAZIONI..... | 7 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 8 |
| 3.1 DURATA | 9 |
| 3.2 REVISIONE PREZZI..... | 9 |
| 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE..... | 9 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 10 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 11 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA..... | 13 |
| 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE..... | 13 |
| 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA | 13 |
| 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE..... | 13 |
| 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE..... | 14 |
| 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI | 15 |
| 7. AVVALIMENTO | 15 |
| 8. SUBAPPALTO..... | 16 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 17 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA..... | 18 |
| 11. SOPRALLUOGO..... | 20 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 20 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 20 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 22 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 23 |
| 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 23 |

| | |
|---|-----------|
| <u>15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14</u> | <u>26</u> |
| <u>15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE</u> | <u>26</u> |
| <u>15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</u> | <u>27</u> |
| <u>15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</u> | <u>28</u> |
| <u>16. OFFERTA TECNICA</u> | <u>29</u> |
| <u>17. OFFERTA ECONOMICA</u> | <u>30</u> |
| <u>18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u> | <u>31</u> |
| <u>18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</u> | <u>31</u> |
| <u>18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</u> | <u>34</u> |
| <u>18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</u> | <u>35</u> |
| <u>18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI</u> | <u>35</u> |
| <u>19. COMMISSIONE GIUDICATRICE</u> | <u>36</u> |
| <u>20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</u> | <u>36</u> |
| <u>21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u> | <u>37</u> |
| <u>22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u> | <u>37</u> |
| <u>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u> | <u>38</u> |
| <u>24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u> | <u>38</u> |
| <u>25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u> | <u>40</u> |
| <u>26. CODICE DI COMPORTAMENTO</u> | <u>41</u> |
| <u>27. ACCESSO AGLI ATTI</u> | <u>41</u> |
| <u>28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u> | <u>41</u> |
| <u>29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> | <u>42</u> |

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 1762 del 16/07/2025, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1979/2025, questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura di gara per l'acquisizione in appalto del servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92, a favore di alunni/e con disabilità frequentanti i servizi educativi, i nidi d'infanzia e le scuole d'infanzia comunali e della Fondazione Crescia@mo, le scuole d'infanzia statali, le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di acquisto Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER (di seguito anche solo Piattaforma) accessibile all'indirizzo di Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è stimata in 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023 di seguito indicato anche "Codice".

Il servizio di cui al presente appalto, è classificato al CPV 85311300-5 "Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani", di cui all'Allegato XIV della direttiva europea 2014/24/EU del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Modena codice NUTS ITH54 (MODENA), il servizio potrà essere svolto anche fuori del territorio comunale, nei Comuni del territorio provinciale, in caso di bambini/e e alunni/e residenti nel Comune di Modena che frequentino istituzioni scolastiche fuori dal territorio comunale.

Al presente appalto sono attribuiti i seguenti codici:

CPV 85311300-5 "Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani- Codice Ateco 88.91.00.

CUI S00221940364202300016

Il Responsabile unico del progetto è la *Dott.ssa Paola Francia, Dirigente del Settore Educazione e Istruzione del Comune di Modena, sito in 41123 Modena, via Venceslao Santi n. 14, mail: paola.francia@comune.modena.it, telefono 059-2032713.*

Il Direttore dell'esecuzione è il *Dott. Roberto Montagnani Dirigente del Servizio Sistema Educativo-Scolastico del Settore Educazione e Istruzione Comune di Modena, sito in 41123 Modena, via Venceslao Santi n. 14, mail: roberto.montagnani@comune.modena.it.*

La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la *Dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi, Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Generale.*

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna -, certificata secondo le Regole tecniche emesse dall'AGID, ai sensi del co.1 dell'art. 26 del D.lgs. 36/2023, avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di

SATER.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo di SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

N.B. In caso di malfunzionamento della Piattaforma la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, , salve le ipotesi di interventi di manutenzione (programmata e non).

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o comunque un indirizzo di posta elettronica certificato ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai

sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende

- a) Relazione progettuale e relativi allegati:
 - Allegato A Accordo di programma provinciale
 - Allegato B Elenco personale

- b) Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni ulteriori;
 - Allegato 2 Modulo dichiarazione per impresa ausiliaria (per avvalimento non migliorativo)
 - Allegato 3 Modulo dichiarazioni per impresa ausiliaria (per avvalimento migliorativo)

Allegato 4 Modulo costi manodopera

Allegato 5 Dichiarazione di equivalenza

Allegato 6 Modello di Relazione dettagliata sulla dichiarazione di equivalenza (solo per aggiudicatario proposto)

c) Capitolato speciale e DUVRI

d) Schema di contratto

e) Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico da compilare su SATER;

f) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per il suo utilizzo consultabili al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>;

g) Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti pubblici, limitatamente alle disposizioni applicabili al presente appalto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 474 del 16/10/2012, ai sensi della Legge Regionale 11 del 26/11/2010, consultabile al link: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/protocolli-e-codice-di-comportamento/antimafia>.

h) Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 679 dell'11/12/2024, reperibile al link: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti/codice-disciplinare/codice-di-comportamento>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma SATER accessibile anche attraverso il seguente link di collegamento presente sul Profilo del Committente in relazione alla specifica gara:

<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento/procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici-e-concessioni-dal-1-01-2024/servizi-e-forniture/gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-inclusione-scolastica-degli-studenti-in-condizione-di-disabilita-per-gli-anni-scolastici-2026-2027-2027-2028-2028-2029>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati tramite SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro le ore **13:00 del 09/09/2025**, in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma SATER.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la possibilità di pubblicare eventuali avvisi/comunicazioni inerenti la procedura consultabili nella sezione "avvisi" nella pagina dettaglio "bando di gara" sulla Piattaforma SATER.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la Piattaforma SATER e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi oggetto dello stesso si ritiene opportuno creare le condizioni per modalità di erogazione omogenee su tutto il territorio e nella varie tipologie di scuole e servizi educativi. Inoltre, la previsione in un unico lotto consente indubbiamente un'economia ed efficienza organizzativa in termini di flessibilità, oltre che maggiore uniformità del servizio complessivamente reso alle famiglie.

Tabella 1

| n | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | ATECO | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|---|---|------------|----------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Servizio di inclusione scolastica degli studenti in condizione di disabilità per il periodo 1/9/2026 – 31/08/2029 | 85311300-5 | 89.31.00 | P | € 25.613.250,00 |
| A) Importo a base di gara | | | | | € 25.613.250,00 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | | € 1.800,00 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | | € 25.615.050,00 |

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 21.919.031,25 calcolati sulla base delle Tabelle ministeriali del contratto collettivo nazionale dei lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024), del numero degli operatori addetti, del numero di giorni e di ore di servizio, come meglio specificato nella Relazione progettuale al Capitolato speciale d'appalto.

Vedi nota successiva sui Costi della manodopera e sul Contratto collettivo da applicare

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.800,00. La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. allegato al Capitolato.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio di parte corrente .

Costi della manodopera e Contratto collettivo

Ai sensi dell'art. 41 del Codice i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, comprensivo dei costi della manodopera, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

NOTA: Come ritenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023 e n. 174 del 10/04/2024, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Il contratto collettivo da applicare al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, commi 2 e 4 e all'allegato I.01, come modificati dal D.L. 209/24, è il seguente: **Contratto Collettivo Nazionale per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo Codice Ateco 88.91.00 "Attività di assistenza diurna per l'infanzia". siglato da AGCI IMPRESE SOCIALI, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOP SOCIALI con FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL UIL FPL E UILTUCS, di cui al D.D. n 30/2024 (codice alfanumerico CNEL T151).**

Gli operatori economici potranno indicare nell'offerta (Busta amministrativa) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'operatore economico dovrà fornire alla Stazione Appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché **la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e giuridiche**, di cui al punto 14 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.01 si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 36 mesi, corrispondenti a 3 anni scolastici, decorrenti dalla data del 01/09/2026 con termine il 31/08/2029.

In caso di avvio del servizio successivamente alla data sopraindicata, la relativa durata è da intendersi a partire dalla data di effettivo avvio del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per tre ulteriori anni scolastici. Per la relativa disciplina si rinvia al seguente punto 3.3.

3.2 REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e con le modalità di applicazione previste nell'All. II.2-bis al Codice, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini dell'applicazione della clausola, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 23.1 del Capitolato speciale cui si rinvia.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto fino ad un massimo di tre anni scolastici dal 1/09/2029 al 31/08/2032, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a:

Tabella 2

| | |
|--|-----------------|
| C) Importo per l'opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi | € 25.613.250,00 |
|--|-----------------|

| | |
|---|------------------------|
| D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | € 1.800,00 |
| C) + D) Importo complessivo | € 25.615.050,00 |

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice, 11, in forza del quale " *In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*"

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Revisione prezzi e imprevisti art. 60 del Codice: per l'eventuale revisione dei prezzi ed imprevisti viene stimata una spesa pari a € **638.531,25**.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante ha previsto la clausole di rinegoziazione e pertanto si rinvia a quanto indicato all'art. 18 del Capitolato speciale;

Il **valore globale stimato** dell'appalto complessivo di tutte le opzioni è pari ad € **61.475.400,00** al netto di IVA

Tabella 3

| | |
|--|------------------------|
| Importo complessivo (A+B) | € 25.615.050,00 |
| Importo per l'opzione di rinnovo contrattuale (3 anni) (C+D) | € 25.615.050,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento per i primi 36 mesi dal 2026/27 al 2028/29 | € 5.122.650,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento per l'eventuale rinnovo contrattuale dal 2029/30 al 2031/32 | € 5.122.650,00 |
| Valore globale stimato | € 61.475.400,00 |

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa per il singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a.i.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a.i.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a.i.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), il quale, prima della presentazione dell'offerta, abbia conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti ai sensi del secondo comma, lettera e) dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara, salvo quanto disposto dal punto 14 (soccorso istruttorio), gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano ottemperato a quanto previsto dall'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 con riferimento al rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Gli operatori economici sono tenuti a produrre nella busta amministrativa copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006) unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), previa autorizzazione dei partecipanti.

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro del Registro e Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative, iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004 e successive integrazioni) ;

c) per le Cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Società Cooperative di cui all'art. 9, comma 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381, per attività inerenti l'oggetto della presente procedura , precisando i dati di iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari a **€ 38.400.000,00 IVA esclusa**

Tale requisito è richiesto quale attestazione di solidità e stabilità dell'Operatore economico, tenuto conto del valore stimato dell'appalto

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a)** Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di contratti di appalto aventi ad oggetto servizi analoghi per un importo complessivo almeno pari a **€ 25.600.000,00 IVA esclusa**. Si precisa che almeno uno dei contratti indicati deve essere stato svolto per almeno tre anni consecutivi.

Per servizi analoghi si intendono servizi educativi assistenziali rivolti ad alunni con disabilità anche complesse e specifiche che frequentano nidi e/o scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità di eseguire un servizio molto articolato caratterizzato da un numero consistente di contesti e operatori. Va inoltre considerata l'utenza particolarmente fragile e meritevole di particolare tutela. Si ritiene sostanzialmente che tale requisito offra adeguate garanzie di serietà, stabilità e capacità professionale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a)** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b)** Il requisito, per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative, relativo all'iscrizione, nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004 e successive integrazioni) di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica
- c)** Il requisito, per le Cooperative sociali, relativo all'iscrizione, all'Albo Regionale delle Società Cooperative di cui all'art. 9, comma 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381. di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a)** Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

b) Il requisito, per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative, relativo all'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004 e successive integrazioni) di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

c) Il requisito, per le Cooperative sociali ,relativo all'iscrizione, all'Albo Regionale delle Società Cooperative di cui all'art. 9, comma 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381. di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati dall'allegato II.12 e computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito

del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, e degli ulteriori requisiti di idoneità professionale di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

ATTENZIONE:

La stazione appaltante rende disponibili, ai fini di cui al presente paragrafo, i modelli **Allegato n. 2 e 3** (dichiarazione dell'impresa ausiliaria per avvalimento non migliorativo/migliorativo), da compilarsi con l'avvertenza che, in caso di avvalimento migliorativo o "anche" migliorativo, le dichiarazioni relative alle risorse messe a disposizione con la finalità di migliorare l'offerta del concorrente e il contratto di avvalimento dovranno essere prodotti unicamente nell'ambito della busta tecnica al fine di evitare ogni anticipazione di elementi dell'offerta nell'ambito della busta amministrativa, come di seguito precisato:

- Nel caso in cui l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione (**cd. avvalimento NON migliorativo**): il modello - Allegato 2 e il contratto di avvalimento va inserito **nella busta documentazione amministrativa**.

- Nel caso in cui l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato a migliorare l'offerta (**cd. avvalimento migliorativo**): il modello - Allegato 3 e il contratto di avvalimento va inserito **nella busta tecnica**.

- Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato ad entrambe le finalità vanno prodotti n. 2 contratti di avvalimento:

- Il primo relativo ai requisiti di partecipazione alla gara (da inserire **nella busta documentazione amministrativa, insieme al modello – Allegato 2**)

- il secondo relativo alle risorse per migliorare l'offerta (da inserire **nella busta tecnica, insieme al modello – Allegato 3**).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, trattandosi di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.

Non è ammesso il subappalto a cascata, come definito dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia di un efficace controllo delle attività e, parimenti, a tutela degli utenti che versano in particolari condizioni di fragilità, istanze che potrebbero essere potenzialmente compromesse, tenuto conto della complessità delle prestazioni e dei rapporti che si vengono ad instaurare con i vari soggetti coinvolti a vario titolo nel corso dell'esecuzione (istituti scolastici pubblici e privati, servizio di neuropsichiatria infantile presso l'ASL, famiglie e gestori dei centri estivi)

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. In questo caso il subappaltatore dovrà produrre dichiarazione di equivalenza con le stesse modalità di cui al punto 14 del presente disciplinare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

a) L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal fine è necessario presentare una **dichiarazione di equivalenza sulle tutele giuridico-economiche** da produrre, come di seguito dettagliato al punto **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, nell'ambito della Busta amministrativa. L'aggiudicatario proposto sarà inoltre tenuto a presentare una relazione dettagliata come da modello *Allegato 6 - Modello di Relazione dettagliata sulla dichiarazione di equivalenza (solo per aggiudicatario proposto)* come da punto 24 del presente Disciplinare.

b) Clausola sociale: Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'**Allegato B** alla Relazione progettuale e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. L'operatore economico dovrà allegare alla propria offerta un possibile **progetto di assorbimento** che preveda le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori/lavoratrici che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)

c) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario del contratto si impegna ad assicurare il requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante dovrà verificarne l'effettiva realizzazione.

L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

Per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate, saranno considerate anche le assunzioni effettuate dalle eventuali imprese ausiliarie e subappaltatrici.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

d) L'aggiudicatario si impegna altresì a soddisfare le seguenti **CONDIZIONI DI ESECUZIONE**, da comprovare prima dell'inizio dell'esecuzione o dell'avvio dell'esecuzione anticipata:

- disporre di 1 (una) **sede operativa** all'interno del territorio del Comune di Modena, idonea allo svolgimento del servizio, così come declinato all'art. 11 del capitolato speciale. Tale condizione di esecuzione è richiesta a garanzia dei rapporti con gli istituti scolastici ed i servizi educativi e per la movimentazione delle risorse di personale fra le tante sedi di esecuzione del servizio.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al: 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 1.229.508,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT SPA - Sede di Modena, Piazza Grande 40 - Modena - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96N0200812930000000505918, indicando il versante e la causale: "Garanzia provvisoria procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento servizio d'inclusione scolastica a favore di alunni/e con disabilità frequentanti i servizi educativi, i nidi d'infanzia e le scuole d'infanzia comunali e della Fondazione Crescia@mo, le scuole d'infanzia statali, le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado" - **CIG (reperibile sulla piattaforma).**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- 1.a)** contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 1.b)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- 1.c)** essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 1.d)** avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 1.e)** prevedere espressamente:
 - 1.e.1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 1.e.2 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 1.e.3 l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f)** essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. **Riduzione** di seguito indicata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ed all'allegato II.13 del predetto Decreto, in caso di possesso di una delle seguenti certificazioni/marchi:
 - ISO/IEC 27001:2017 ovvero ISO/IEC 27001:2022** SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI - riduzione 10%
 - UNI ISO 45001** - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO - riduzione 10%

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) , b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto per la presente procedura di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Come da comunicazione Anac del 17 maggio 2024 il versamento del contributo a favore dell'Anac dovuta per la partecipazione alla procedura di gara per le gare pubblicate dal 22 maggio 2024 dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA generato a cura dell'operatore economico sul sistema Gestione dei contributi di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **13.00 del giorno 29/09/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER).

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Megabyte per singolo file.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore, tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- .zip ovvero .rar ovvero .7z
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER) e nel manuale di utilizzo della Piattaforma SATER accessibile al link [Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](#), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, munito di idonei e dimostrati poteri.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- è sanabile l'omessa indicazione dell'indirizzo Internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche di veridicità della garanzia provvisoria, indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1**;
- 2) DGUE (Ditta Singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) concorrente – da compilare su SATER
- 3) (in caso di avvalimento): DGUE ausiliaria
- 4) (in caso di avvalimento NON MIGLIORATIVO): documentazione di cui al punto DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO preferibilmente utilizzando il modello di cui all'**Allegato n. 2**;
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria corredata di eventuali copie conformi delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 9) dichiarazione di equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 del presente disciplinare, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 5**. In tal caso, la dichiarazione deve contenere anche l'impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché ad assicurare che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
- 10) (Eventuale) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1** al presente Disciplinare ed è da inserire nella busta amministrativa della Piattaforma Sater.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- N.B. in caso di partecipazione in forma associata:
 - In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
 - In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di avvalimento: si rinvia al seguente punto 14.3;
- in caso di adozione di misure di *self cleaning* dichiarate nel DGUE (eventuali ulteriori dichiarazioni/documentazione);
- in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale: si rinvia al seguente punto 15.2;

- in caso di sottoposizione a sequestro/confisca;
- di essere soggetto/non essere soggetto alle norme di cui alla legge 68/1999;
- nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato nel DGUE l'intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi (individuazione delle prestazioni che intende subappaltare e in quale percentuale);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile al seguente link <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti/codice-disciplinare/codice-di-comportamento/codicedicomportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, per le disposizioni compatibili agli appalti di servizi, il Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti pubblici approvato con Deliberazione di Giunta n. 474 del 16/10/2012, ai sensi della Legge Regionale 11 del 26/11/2010, accessibile al seguente link: <https://www.comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici/normativa-e-accordi/antimafia/protocollo-intesa>;
- di impegnarsi a non effettuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa applicabile;
- di beneficiare delle riduzioni a garanzia dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, specificando le motivazioni della riduzione e la forma con la quale è prestata la garanzia;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo (vedi nota sottostante)

N.B. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

- dichiarazioni in ordine ai **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE** di cui al precedente punto 9 del presente Disciplinare

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- il numero dei dipendenti impiegati, ai fini della disciplina di cui al D.Lgs. 198/2006, alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- di garantire secondo quanto indicato all'articolo 9 del presente disciplinare di gara, le pari opportunità generazionali e di genere, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile con particolare attenzione alle tematiche sociali, in caso di aggiudicazione del contratto, nel seguente modo:
 - ➔una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
 - ➔una quota pari al 30 per cento di occupazione femminiledelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, sulla base del progetto di assorbimento da inserire nella Busta "Offerta tecnica";
- di accettare, in caso di aggiudicazione, le CONDIZIONI DI ESECUZIONE indicate al punto 9.
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare di gara tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- autorizza la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.;
- autorizza la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- dichiara che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - 1.1.1.a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 1.1.1.b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - 1.1.1.c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Si rammenta che un documento firmato digitalmente non necessita di essere accompagnato da documento di riconoscimento. Si prega pertanto di non allegare documenti di identità.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema SATER, nella versione aggiornata al Codice con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere rese mediante il DGUE strutturato in SATER tenendo conto anche delle indicazioni di seguito riportate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3 lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

STRUTTURA DEL DGUE

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Nella Sezione B devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

N.B. Art. 94, comma 3 del Codice: L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;*
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
- g) del direttore tecnico o del socio unico;*
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.*

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente rende dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1) la dichiarazione di avvalimento utilizzando il modello – Allegato n. 2 (rispetto all'avvalimento non migliorativo);
- 1.2) il contratto di avvalimento (rispetto all'avvalimento non migliorativo);

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'operatore economico ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare anche la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **PROGETTO** dei servizi offerti

b) (EVENTUALE) in caso di avvalimento premiale, le dichiarazioni di avvalimento il modello Allegato n. 3 e il contratto di avvalimento;

c) CLAUSOLA SOCIALE: ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9: un **PROGETTO DI ASSORBIMENTO** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;

d) (EVENTUALE) **SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**: dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il contenuto dell'offerta tecnica si intende senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione, pertanto compreso nell'offerta economica.

Al fine di consentire la certa leggibilità e di valutare il rispetto dei limiti dimensionali massimi consentiti, i documenti di offerta sono ammessi esclusivamente nei seguenti formati: P7M - PDF - DOC - XLS o compatibili; l'impossibilità di accedere ai contenuti di un file in ragione della sua difforme formattazione, del suo danneggiamento o altra anomalia non imputabile alla Stazione appaltante, determinerà l'esclusione dall'offerta di quanto in esso contenuto.

La dimensione dei files costitutivi l'offerta tecnica deve essere compatibile con i limiti di caricamento dati della piattaforma; il rispetto di tali limiti è onere e cura del concorrente e la stazione appaltante, non avendo la diretta gestione della piattaforma, non assicura alcuna soglia minima, che pertanto il concorrente dovrà valutare preventivamente alla redazione dei documenti da inserire nella piattaforma.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà dettagliata in apposito verbale che sarà trasmesso mediante la piattaforma telematica ai concorrenti, in allegato alle comunicazioni conseguenti l'aggiudicazione.

A pena di esclusione non dovranno essere inserite quantificazioni/valutazioni/anticipazioni di valori economici relativamente alle singole migliori offerte o all'offerta economica.

a) PROGETTO

Il progetto contiene una proposta tecnico-organizzativa articolata nelle sezioni corrispondenti ai punti descritti nella tabella di cui al successivo punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, da redigersi con un numero massimo di 30 pagine in formato A4; le pagine eccedenti il numero massimo non saranno considerate ai fini della valutazione. Il documento dovrà essere redatto in lingua italiana ed essere firmato digitalmente. Qualora nella proposta sia previsto un coinvolgimento di soggetti/associazioni esterne (differente dunque dalla partecipazione in una delle forme di cui all'art. 65, del D.lgs. 36/2023), verrà assegnato il punteggio massimo previsto per la specifica azione solo nel caso vi sia una formalizzazione (es. lettera di intenti) che attesti dettagliatamente il tipo di accordo, i termini e le modalità di coinvolgimento dei soggetti esterni nel servizio, e l'accreditamento di tali soggetti nel servizio.

La Commissione terrà conto nell'esprimere le valutazioni: a) della congruenza del progetto alla tipologia dei servizi; b) della completezza intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio; c) della concretezza che consenta l'organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del contratto; d) della chiarezza e sinteticità del progetto nel suo insieme.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

b) (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO MIGLIORATIVO:

In caso il concorrente faccia ricorso ad avvalimento volto a migliorare la propria offerta, o anche migliorativo, deve produrre esclusivamente nell'offerta tecnica le dichiarazioni di cui al modello – Allegato 3 e il contratto di avvalimento come specificato al precedente punto 7.

c) DICHIARAZIONI INERENTI ALLE CLAUSOLE SOCIALI

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;

d) (EVENTUALE) DICHIARAZIONE SUGLI EVENTUALI SEGRETI TECNICI – COMMERCIALI E COPIA FIRMATA DELLA RELAZIONE TECNICA ADEGUATAMENTE OSCURATA NELLE PARTI RITENUTE COSTITUENTI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico allega una **dichiarazione** firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in quanto costituiscono **segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice.

Il concorrente a tal fine allega *anche* una **copia firmata del Progetto adeguatamente oscurato solo** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali di cui all'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1, articolo 36 del Codice, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) - si veda anche punto 28 ACCESSO AGLI ATTI.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [Manuali per le imprese – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](#). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale unico rispetto all'importo a base di gara comprensivo del costo della manodopera, di cui al paragrafo 3 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

NOTA: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

c) la stima dei costi della manodopera

d) il dettaglio dei costi della manodopera utilizzando il modello Allegato 4 "Modulo costi della Manodopera" (da caricare su SATER nell'apposita colonna).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che per quanto riguarda il costo della manodopera complessivo indicato nell'allegato 4, in caso di discordanza dell'importo tra quanto inserito su SATER e quanto riportato nell'allegato prevarrà il valore indicato sulla Piattaforma telematica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 90 |
| Offerta economica | 10 |
| TOTALE | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| N. | Criteri di valutazione | Punti max | Sub Criteri | max punti D | max punti T | max punti Q |
|----|---------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PROGETTO EDUCATIVO DEL SERVIZIO | 44 | 1.1 Programmazione e pianificazione degli interventi Modello di riferimento e metodologia di lavoro del servizio Processo di assegnazione delle risorse professionali riferite al singolo anno scolastico per la costituzione della equipe di istituto. Articolazione organizzativa e adeguatezza degli interventi in relazione ai diversi contesti di inclusione scolastica e sociale in cui si svolge il servizio | 12 | | |
| | | | 1.2 Integrazione con l'Istituzione scolastica Strategie e modalità di interazione con la Dirigenza scolastica col personale docente e col personale ATA, le famiglie e | 8 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | <p>gli altri soggetti coinvolti nel processo di inclusione scolastica e nel progetto di vita degli alunni/e con disabilità</p> <p>Modalità di promozione della corresponsabilità educativa della condivisione degli obiettivi e della interdipendenza delle azioni</p> | | | |
| | | | <p>1.3 Redazione e aggiornamento del PEI</p> <p>Pianificazione degli obiettivi, delle azioni e delle connessioni col progetto di vita; strategie di processo per valorizzare il contributo degli educatori nella realizzazione degli obiettivi espressi dal PEI</p> | 8 | | |
| | | | <p>1.4 Piano formazione di base</p> <p>Descrizione dettagliata del piano di formazione di base che la ditta offre per tutto il periodo di durata contrattuale con il personale impiegato per la gestione del servizio esplicitando anche le modalità di scelta degli argomenti oggetto della formazione, numero e durata dei percorsi criteri di scelta dei formatori, numero degli operatori che vi partecipano.</p> <p>Sarà valutata l'adeguatezza del piano della formazione al fine di elevare le competenze professionali degli operatori anche attraverso la differenziazione delle proposte in funzione dell'esperienza individuale maturata nonché delle specifiche competenze relative a bisogni diversificati in base alle caratteristiche dell'utenza</p> <p>I contenuti della formazione degli operatori, adeguatamente differenziata in base alla tipologia di utenza seguita, andranno concordati con l'Amministrazione.</p> | 6 | | |
| | | | <p>1.5 Contenimento del turn over</p> | 5 | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---|----|--|--|
| | | | | Indicazione delle strategie di contenimento del turn over degli educatori che si intendono attuare per tutto il periodo di durata contrattuale per il personale impiegato in servizio. | | | |
| | | | 1.6 | Interventi volti a fronteggiare le emergenze e le criticità organizzative Le proposte saranno valutate con particolare riferimento a: 1. possibilità di garantire la reperibilità e l'attivazione quotidiana al fine di fronteggiare le emergenze e minimizzare i tempi di risposta garantendo tempestive sostituzioni, ottimizzazione delle risorse umane; 2. percentuale di figure jolly disponibili | 5 | | |
| 2 | COORDINAMENTO E MONITORAGGIO | 5 | | Caratteristiche professionali dei coordinatori di progetto ed esplicitazione delle modalità di coordinamento degli educatori che si intendono adottare | 5 | | |
| 3 | PROGETTO EDUCATIVO NEI CENTRI ESTIVI | 10 | | Opportunità educative offerte ai minori nella fascia 9 mesi - 17 anni nei mesi estivi. Le proposte devono riguardare il sostegno alla frequenza di centri estivi gestiti da terzi. Le proposte possono altresì riguardare l'ipotesi di gestione diretta di Centri estivi da parte dell'affidatario Nella proposta la Ditta dovrà illustrare l'organizzazione delle risorse professionali per la costituzione delle equipe di centro estivo ove possibile. | 10 | | |
| 4 | COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI | 7 | | Modalità della gestione delle relazioni con le famiglie e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di inclusione scolastica e sociale e nella realizzazione del progetto di vita | 7 | | |
| 5 | RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DEGLI | 6 | | Strumenti di rilevazione automatizzata della presenza | 6 | | |

| | EDUCATORI SERVIZIO | IN | | degli operatori in servizio | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|--|-----------|----------|----------|
| 6 | STRUMENTI VALUTAZIONE QUALITATIVA SERVIZIO RESO | DI DEL | 6 | Sistema di controllo dei risultati; metodi e strumenti per la misurazione degli esiti degli interventi; soluzioni per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Comune, ASL, Istituzioni scolastiche) | 6 | | |
| 7 | PARITA' DI GENERE | | 2 | Certificazione UNI/PdR 125:2022. Possesso della certificazione del "Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle organizzazioni ai sensi della UNI/PdR 125:2022" | | 2 | |
| 8 | RISORSE STRUMENTALI DELL'IMPRESA MESSE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO | | 5 | Descrizione delle risorse strumentali a carico dell'impresa messe a disposizione del servizio ed altre che possono essere di utilità di innovazione e di miglioramento nella gestione sia per il servizio di integrazione scolastica sia per il supporto nei centri estivi | 5 | | |
| 9 | MIGLIORIE | | 5 | Migliorie gratuite in aggiunta a quanto richiesto nel Capitolato. Proposte migliorative del servizio offerto, idee e azioni ulteriori progetti di servizio, predisposizione di risorse umani e/o strumentali e/o attività aggiuntive senza onere per l'Amministrazione liberamente offerte dall'impresa | 5 | | |
| Totale | | | 90 | | 88 | 2 | 0 |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **63 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da 0 a 1, per la determinazione del coefficiente, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo secondo la seguente scala:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Coefficienti da 0 a 1 | Criterio motivazionale |
|------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----|---------------------------------|
| 0 | <i>Nulla. Elemento assente</i> |
| 0,1 | <i>Molto scarso</i> |
| 0,2 | <i>Scarso</i> |
| 0,3 | <i>Mediocre</i> |
| 0,4 | <i>Gravemente insufficiente</i> |
| 0,5 | <i>Insufficiente</i> |
| 0,6 | <i>Sufficiente</i> |
| 0,7 | <i>Discreto</i> |
| 0,8 | <i>Buono</i> |
| 0,9 | <i>Ottimo</i> |
| 1 | <i>Eccellente</i> |

Si precisa che nella definizione della media dei coefficienti, sarà tenuto valido il risultato fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola; decimali successivi al secondo non saranno tenuti in considerazione.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un punteggio applicando la relativa formula.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio, calcolato come segue: al concorrente che ha offerto il maggior ribasso, si assegna il punteggio massimo; agli altri concorrenti, il punteggio viene assegnato applicando la seguente formula:

| OFFERTA ECONOMICA | Punti max |
|---|-----------|
| ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara | 10 |

$$P = 10 * (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove

P = punteggio

R_i = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

α = coefficiente 0,4

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non si effettua la riparametrazione nel caso in cui sia ammessa una sola offerta.

Il punteggio complessivo finale dell'offerta presentata dal concorrente i-esimo è ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica:

$$PTOT_i = P_{t_i} + P_{e_i}$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 01/10/2025, alle ore 10,00**.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La pubblicità delle sedute pubbliche di gara viene garantita agli operatori economici, che hanno presentato l'offerta nei tempi e nei modi previsti dal presente disciplinare, o ai loro delegati, attraverso il collegamento con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (SATER), la quale consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica e quindi idonea anche a garantire la trasparenza

delle operazioni di gara.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, presieduto dal Responsabile di fase, eventualmente coadiuvato dal RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le operazioni sopra descritte sono oggetto di verbalizzazione.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice/il Presidente della Commissione, con il supporto della Cua e il Responsabile di fase, procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto COMUNICAZIONI. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto COMUNICAZIONI.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE; a tale scopo, l'operatore economico che ha dichiarato (si veda punto 9) dell'art. [15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA](#)) un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 del presente Disciplinare, è tenuto a fornire la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche di dettaglio, contenente tutti gli elementi necessari, ed eventuale documentazione probatoria per la stazione appaltante, per accertare che l'operatore economico garantisca almeno le stesse tutele ai propri dipendenti in merito a quelle normative ed economiche del CCNL di riferimento;

Quindi, in caso di CCNL differente, solo all'aggiudicatario proposto, sarà richiesta una relazione con documentazione integrativa di dettaglio che deve contenere tutti gli elementi necessari come definiti nell'articolo

4, comma 2, dell'Allegato I.01 del Codice, ed eventuale documentazione probatoria per la Stazione Appaltante (sulla base del modello di cui all'Allegato 6, per accertare che l'operatore economico garantisca almeno le stesse tutele ai propri dipendenti in merito a quelle normative ed economiche del CCNL di riferimento, indicato dalla Stazione Appaltante al punto 3 del presente Disciplinare.

La stessa è verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato I.01, ai fini della valutazione di equivalenza, si considerano le tutele economiche e le tutele normative.

La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive
- e) eventuali ulteriori indennità previste.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare
 1. riferimento ai limiti massimi;
- a) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- b) durata del periodo di prova;
- c) durata del periodo di preavviso;
- d) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- e) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- f) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- g) monte ore di permessi retribuiti;
- h) disciplina relativa alla bilateralità;
- i) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
- j) previdenza integrativa;
- k) sanità integrativa.

Si può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri delle tutele giuridiche sono marginali. ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CLAUSOLA SOCIALE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- I costi della manodopera, se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante. In tali casi, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) dell'art. 110 del Codice Contratti, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. **La Stazione appaltante si riserva ai sensi dell'articolo 17, comma 8, di procedere con l'esecuzione anticipata del contratto, fatta salva la positiva verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.**

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante oppure in forma di scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/protocolli-e-codice-di-comportamento>
- <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., per le ipotesi non disciplinate dal Codice.

In applicazione all'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono altresì esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere da parte del concorrente, segreti tecnici e commerciali – si veda anche punto 16 OFFERTA TECNICA.

Ai sensi dell'Articolo 36 del Codice "Norme procedurali e processuali in tema di accesso" l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Inoltre, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori quali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 lettera a) del Codice e, nell'ipotesi di impugnazione ai sensi dell'art. 116 del CPA, procede ai sensi dei commi 4 e ss dell'art. 36.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Emilia-Romagna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei contratti pubblici – si veda anche punto [15. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA](#).

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Paola Francia, con sede a Modena in Via Scudari, 20, telefono 059 2032713 e-mail: caposettoreistruzione@comune.modena.it PEC casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it e all'indirizzo pec casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it;

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in particolare sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto presso l'Ufficio Contratti, sito in via Scudari n. 20, nella responsabilità del Dirigente/Funziario dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'archivio del Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 - alla portabilità dei dati, ove previsto;
 - di opporsi al trattamento;
 - di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
- Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.i.

Il Responsabile Unico di Progetto

Dott.ssa Paola Francia

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Allegati:

- Allegato 1 Domanda di partecipazione dichiarazioni integrative
- Allegato 2 Modulo dichiarazione per impresa ausiliaria (per avvalimento non migliorativo)
- Allegato 3 Modulo dichiarazioni per impresa ausiliaria (per avvalimento migliorativo)
- Allegato 4 Modulo costi manodopera
- Allegato 5 Dichiarazione equivalenza
- Allegato 6 Modello di Relazione dettagliata sulla dichiarazione di equivalenza (solo per l'aggiudicatario)